**Corso di DIRITTO CIVILE**

***Esercitazione del 1 aprile 2019***

**Cassazione civile sez. I , - 05/02/2016, n. 2313**

 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore - Presidente -

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta - rel. Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 sentenza

sul ricorso 4905/2009 proposto da:

AGRISOLE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (p.i. (OMISSIS)), già AGRISOLE

S.P.A., in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso l'avvocato SRUBEK

TOMASSY CARLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato

VITO TAFFAREL, giusta procura a margine del ricorso;

 - ricorrente -

 contro

CENTRO FACTORING S.P.A., SILOSUD S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

 - intimate -

 contro

A.G.E.A. - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, Via DEI

PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

 - resistente -

avverso la sentenza n. 1308/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA,

depositata il 27/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/12/2015 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato CARLO SRUBEK TOMASSY che si

riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Agrisole S.p.A. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma l'AIMA, nonchè le Società Centro Factoring S.p.A. e Silosud S.r.l., e, premettendo di esser rimasta aggiudicataria di una gara per la fornitura di pasta destinata ad indigenti per la quale l'AIMA le aveva consegnato una partita di grano duro, custodito in (OMISSIS), espose che tale grano si era rivelato inidoneo al previsto consumo umano, ma atto all'impiego zootecnico dopo opportuno trattamento, e chiese la condanna dell'Azienda alla restituzione del maggior prezzo pagato per la mancanza delle qualità essenziali del grano, evidenziando di aver conferito alla Centro Factoring un mandato irrevocabile all'incasso del relativo credito.

La domanda fu rigettata dal giudice adito e la decisione fu confermata, nel contraddittorio con l'AGEA succeduta all'AIMA, dalla Corte d'Appello di Roma, che, con la sentenza indicata in epigrafe, dopo aver accertato la sopravvenuta retrocessione del credito, qualificò la domanda come un'actio quanti minoris, ed affermò che la compratrice non aveva provato nè di aver richiesto la consegna di grano per uso alimentare umano nè l'accettazione di siffatta proposta da parte dell'AIMA. La Corte ritenne, quindi, inammissibili, perchè proposte per la prima volta in appello, sia l'exceptio doli relativa alla prevista esclusione della garanzia redibitoria, sia l'eccezione relativa alla mancata approvazione per iscritto della clausola esimente, sia, per difetto di sussidiarietà, la domanda d'arricchimento senza causa.

Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso Agrisole S.r.l.

(già Agrisole S.p.A.), affidato a cinque mezzi. Gli intimati non hanno svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, deducendo, [ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20114085&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), la violazione degli artt. [1453](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828629&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), [1492](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828699&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) e [1497 c.c.](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828707&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), la ricorrente afferma che, nell'ipotesi di asta con gara bandita dall'AIMA, ricorrente nella specie, "sono applicabili, in via alternativa entrambe le azioni previste sia dall'[art. 1453 c.c.](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828629&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), sia dalle equiparate azioni di cui agli artt. [1490](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828696&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) e [1492 c.c.](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828699&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), (riduzione del prezzo per vizi della cosa venduta) ovvero dall'[art. 1497 c.c.](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828707&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), (aliud pro alio) e che la riduzione del prezzo (espressamente prevista dall'[art. 1492 c.c., comma 1](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828699&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), per i vizi della cosa venduta di cui all'[art. 1490 c.c.](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828696&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true)) costituisce rimedio applicabile in ogni caso, sia nell'ambito della generale azione di cui all'art. 1453 cc che dell'azione di cui all'[art. 1497 c.c.](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828707&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) (aliud pro alio)", sicchè l'omessa pronuncia da parte della Corte d'Appello sulla domanda di risoluzione contrattuale, da lei proposta, ha comportato la nullità del procedimento e della sentenza.

2. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all'[art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 3 e 4](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20114085&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), la "violazione e falsa applicazione dell'[art. 112 c.p.c.](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20113770&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true)", per avere l'impugnata sentenza omesso di pronunciarsi "sull'esistenza dell'obbligo di legge di indicare ove il grano non sia destinabile all'alimentazione umana, il suo utilizzo per uso esclusivamente zootecnico; Regolamento CE 3149/92 in forza del quale il bando di gara è stato emanato", e per non aver tenuto conto che, in assenza della predetta indicazione, il grano duro indicato nel bando di gara avrebbe dovuto possedere le qualità indispensabili a rendere il prodotto idoneo al consumo e all'alimentazione umana.

3. Col terzo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. [115](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20113773&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) e [324 c.p.c.](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20114044&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), in riferimento all'[art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20114085&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), per avere la Corte d'Appello escluso la sussistenza dell'obbligo dell'AIMA di consegnare grano per alimenti umani, sul rilievo che non sarebbe stata depositata la sua offerta in tal senso e la nota del 12 marzo 1997 dell'AIMA, che la avrebbe accettata, quando invece, tali atti erano stati regolarmente depositati rispettivamente al n. 2 e 7 del fascicolo di parte del giudizio di primo grado, circostanze, peraltro, accertate nella sentenza di primo grado, che senza essere sul punto impugnata, aveva respinto la domanda per la rilevata mancanza di assunzione di garanzia da parte dell'AIMA. 4. Col quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'[art. 345 c.p.c.](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20114066&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), in riferimento all'[art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20114085&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), evidenziando che i giudici d'appello avevano ritenuto inammissibile l'exceptio doli, in riferimento all'atto di esclusione della garanzia, [ex art. 1490 c.c.](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828696&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), nonchè l'eccezione relativa alla mancanza di specifica approvazione scritta della supposta clausola esimente, [ex art. 1341 c.c., comma 2](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828419&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), erroneamente omettendo di considerare che: a) il divieto di nuove eccezioni, "riguarda solo ed esclusivamente quelle che comportano la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, la deduzione di fatti nuovi, l'introduzione nel processo di un nuovo tema d'indagine e di decisione, l'alterazione dell'oggetto sostanziale e dei termini della controversia, in modo da dar luogo ad una allegazione difensiva diversa da quella sviluppata ed esplorata in primo grado; b) la violazione di norme di legge che comportano la nullità di un atto e/o di una clausola, come quelle dell'exceptio doli di cui all'[art. 1490 c.c., comma 2](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828696&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), e quelle relative alla clausole vessatorie non sottoscritte ed approvate specificatamente [ex art. 1341 c.c.](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828419&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento".

5. Col quinto mezzo di deduce la violazione e falsa applicazione dell'[art. 2042 c.c.](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=829578&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), in relazione all'[art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20114085&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true).

La ricorrente afferma che la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile la domanda d'indebito arricchimento con argomentazione (rigetto della domanda contrattuale proposta per mancanza di prova) laconica ed indecifrabile "integrante a tutti gli effetti una omessa o quanto meno insufficiente motivazione", in quanto se la domanda ordinaria "fosse accoglibile, andrebbe accolta senza possibilità di esame di quella sussidiaria di indebito arricchimento".

6. Il primo motivo, pur formalmente dedotto solo in termini di violazione di legge è volto, pure, a censurare, come chiarito dal quesito formulato in tal senso, l'omesso esame della domanda [ex art. 1453 c.c.](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828629&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), domanda che la Corte d'Appello ha ritenuto non esser stata proposta (cfr. Cass. SU n. 17931 del 2013, secondo cui non è, in tal caso, necessaria l'adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica delle predette ipotesi).

6.1. Entrambe le sub censure sono infondate.

6.2. Secondo quanto riferito dalla ricorrente, il bando di gara, emanato ai sensi del [Reg. CEE n. 3149/92](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=11&idDocMaster=211498&idUnitaDoc=1179848&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), ha avuto ad oggetto la fornitura di derrate alimentari (pasta) verso la cessione di un prodotto (grano) da ritirare presso un magazzino d'intervento.

Poichè il pagamento della fornitura è stato convenuto mediante il trasferimento di una res, il contratto costituisce una permuta, trovando dunque applicazione, [ex art. 1555 c.c.](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828840&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), le norme sulla compravendita. Tanto premesso, va, anzitutto rilevato che la sovrapposizione tra l'ipotesi della mancanza di qualità e la consegna di aliud pro alio, effettuata dalla ricorrente, non è corretta, dato che, secondo il costante indirizzo di questa Corte (cfr. Cass. n. 28419 del 2013; [n. 10916 del 2011](https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=479779&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), [n. 26953 del 2008](https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1924450&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), [n. 9227 del 2005](https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1541784&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), n. 13925 del 2002, [n. 2712 del 1999](https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1296717&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true)) vizi redibitori e mancanza di qualità - le cui azioni sono soggette ai termini di decadenza e di prescrizione [ex art. 1495 c.c.](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828705&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) - si distinguono dall'ipotesi della consegna di aliud pro alio - che da luogo ad un'ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato [art. 1495 c.c.](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828705&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) - la quale ricorre quando la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull'individualità, consistenza e destinazione della stessa, in modo da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, o quando la cosa consegnata presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (c.d. inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto.

6.3. L'impugnata sentenza non si è discostata da tali principi, ma si è limitata ad escludere che nel caso concreto fosse stata proposta l'azione di risoluzione del contratto, ed a qualificare la domanda della compratrice come un'acro quanti minoris.

6.4. Essendo stato dedotta la violazione dell'[art. 112 c.p.c.](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20113770&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), questa Corte deve procedere direttamente all'interpretazione dell'atto processuale, perchè l'omessa pronuncia, al pari dell'ultra o dell'extra petizione, attiene al rapporto tra domande delle parti e pronuncia del giudice e può ben dipendere, oltre che da un errore di percezione, anche da un'erronea interpretazione (Cass. n. 16164 del 2015; cfr. pure Cass. SU n. 8077 del 2012). Ed il diretto esame degli atti consente di escludere la sussistenza del vizio denunciato:

ancorchè sia stata dedotta una diversità strutturale tra grano richiesto e grano consegnato, ed evocato l'[art. 1497 c.c.](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828707&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), la società non ha poi formulato, com'era in sua facoltà (e non già rimesso alla scelta del giudice, come pare opinare la ricorrente), la domanda di risoluzione del contratto non avendo, appunto, avanzato alcuna istanza in tal senso, ma sì è limitata a chiedere la riduzione del prezzo (id est valore della fornitura di pasta) corrisposto per la fornitura del grano (mostrando di voler perseguire un bene della vita compatibile con la modificazione del contratto di vendita (in ispecie, della sua obbligazione), e non già con la sua caducazione, dato che da tale statuizione sarebbero, piuttosto, conseguiti (oltre che i danni) gli obblighi di restituzioni e rimborsi, mai da lei richiesti.

7. Il quarto motivo, che va ora esaminato, perchè a carattere assorbente, è infondato. 7.1. Si legge nell'impugnata sentenza che il Tribunale ha rigettato la domanda considerando, tra l'altro, che l'AIMA aveva specificamente individuato la partita di grano indicata nel bando in quella giacente in Siracusa nel magazzino della Silos ed aveva espressamente escluso qualsiasi garanzia al riguardo. La ricorrente conferma, a sua volta, che la sua domanda è stata rigettata in prime cure "per motivi di diritto costituiti sinteticamente dalla mancata assunzione di garanzia alcuna a riguardo". La contestazione dell'inefficacia di tale patto, sollevata in appello dalla ricorrente sia sotto il profilo di cui all'[art. 1490 c.c., comma 2](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828696&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), che sotto quello di cui all'[art. 1341 c.c., comma 2](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828419&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), è stata ritenuta inammissibile dalla Corte territoriale, perchè tardiva, statuizione che la Società Agrisole afferma erronea, [ex art. 345 c.p.c., comma 2](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20114066&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), sul presupposto che tali questioni non costituiscano eccezioni in senso stretto e che la violazione dei limiti posti dalle menzionate norme comporti la nullità della clausola di esclusione della garanzia, in quanto tale rilevabile ex officio. 7.2. Il tema d'indagine relativo alla mancata specifica approvazione scritta del patto di esclusione della garanzia (caso che, in effetti, comporterebbe la nullità della clausola) risulta, tuttavia, ultroneo, in quanto la mera predisposizione, da parte di uno dei contraenti, del contenuto contrattuale non giustifica di per sè sola l'automatica applicazione della tutela apprestata negli artt. [1341](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828419&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) e [1342 c.c.](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828420&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), occorrendo, in aggiunta, che tale regolamento risulti predisposto per essere adottato per una serie indefinita di rapporti, ipotesi che all'evidenza qui non ricorre, trattandosi di un singolo bando relativo ad una specifica gara.

7.3. La contestazione circa l'inefficacia del patto di esclusione della garanzia, che l'[art. 1490 c.c., comma 2](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828696&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), commina in ipotesi di vizi taciuti in mala fede, costituisce, invece, un'ipotesi di eccezione in senso stretto, vietata in appello, in quanto con essa la ricorrente intende far valere l'esistenza di raggiri impiegati (mediante callido silenzio) per indurla ad accettare la clausola esonerativa di responsabilità, sicchè, quale caso di exceptio doli specialis seu preteriti (denunciando la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede al tempo della conclusione del negozio) necessita, al pari di un'eccezione di annullamento, di una manifestazione della volontà della parte che intenda avvalersene (cfr. Cass. SU n. 10531 del 2013). 7.4. Quand'anche, tuttavia, volesse assimilarsi la sanzione d'inefficacia di siffatta clausola ad un caso di nullità parziale del contratto, e dunque, per tale via affermarsi la rilevabilità di ufficio da parte del giudice d'appello di tale vizio (e perciò l'ammissibilità della relativa eccezione [ex art. 345 c.p.c., comma 2](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20114066&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true)), la soluzione non gioverebbe alla ricorrente, tenuto conto che la legge non vieta di escludere o limitare la garanzia per i vizi della cosa venduta, ma ne esclude ogni effetto in dipendenza della mala fede del venditore, di tal che in tanto sarebbe predicabile la rilevabilità ex officio (argomentando ex Cass. SU n. 26243 del 2014) da parte del giudice d'appello del vizio della clausola, in quanto fosse emerso ex actis (Cass. SU n. 14828 del 2012) o fosse, comunque, acquisito in giudizio il silenzio sui vizi della cosa venduta, mantenuto in mala fede da parte della venditrice permutante, e di tanto non vi è traccia in seno al ricorso e nella sentenza, che, al contrario, da conto (in narrativa) che l'AIMA aveva assegnato alle ditte concorrenti quattro giorni per l'esame diretto della merce, senza che la ricorrente specifichi quando ed in che modo abbia appreso che il grano acquistato era inidoneo all'impiego nell'alimentazione umana.

8. L'esame dei motivi secondo e terzo, relativi alle caratteristiche, dovute per legge e per impegno contrattuale, del grano ceduto resta assorbita, dato che l'esclusione della garanzia redibitoria è, ormai, irrevocabile.

9. Il quinto motivo è inammissibile, perchè non corredato da quesito di diritto, ed è comunque infondato. 9.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 20141 del 2007; [Cass. 11067 del 2003](https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1449544&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true); [Cass. 16340 del 2002](https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1416687&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true)), l'azione generale di arricchimento ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un'azione nei confronti dell'arricchito, o di altre persone, che trovi titolo in un contratto o nella legge, talchè, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione autonoma per diversità di petitum e causa petendi rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere.

9.2. E', bensì, vero, poi, che l'azione di ingiustificato arricchimento, volta ad eliminare l'iniquità prodottasi mediante uno spostamento patrimoniale privo di giustificazione, può essere proposta, in via subordinata, quando l'azione tipica, avanzata in via principale, abbia avuto esito negativo, ma tale principio non opera quando, come nella specie, la domanda ordinaria, fondata su un titolo contrattuale, sia stata rigettata per la sua infondatezza, dovuta allo specifico regolamento contrattuale assentito dalle parti (esclusione della garanzia), dato che in tal caso il titolo specifico, fonte del credito azionato, in tesi sussiste (ma è infondato).

10. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, data la mancanza di attività difensiva delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2016

**Cassazione civile sez. II , - 11/05/2016, n. 9651**

 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina - Presidente -

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - rel. Consigliere -

Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere -

Dott. SCARPA Antonio - Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 SENTENZA

sul ricorso 27835/2011 proposto da:

 I.M., (OMISSIS), difeso da se medesimo [ex art. 86](https://dejure.it/%22%20%5Cl%20%22/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20113740&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true)

[c.p.c.](https://dejure.it/%22%20%5Cl%20%22/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20113740&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

CORTE di CASSAZIONE rappresentato e anche difeso dall'Avvocato

FRANCESCO A BECCARA;

 - ricorrente -

 contro

 L.L., ACTIVA SPA, Z.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio

dell'avvocato LUIGI MANZI, che li rappresenta e difende;

 - controricorrenti -

avverso la sentenza n. 114/2011 della CORTE D'APPELLO di TRENTO,

depositata il 19/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l'Avvocato I.M., difensore di se medesimo, che ha

chiesto l'accoglimento del ricorso e della memoria;

udito l'Avvocato Carlo ALBINI, con delega depositata in udienza

dell'Avvocato MANZI Luigi, difensore dei resistenti che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l'inammissibilità in subordine

il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.- I.M. convenne in giudizio la società Activa s.p.a., nonchè i dipendenti della stessa L.L. e Z.M., chiedendo l'accertamento dei vizi, difetti e mancanza di qualità dell'autovettura usata che egli aveva acquistato dalla società convenuta, la riduzione del prezzo, la condanna dei convenuti a restituirgli la differenza tra il prezzo versato e quello riconosciuto congruo dal giudice e, infine, la condanna dei medesimi a risarcirgli i danni materiali e morali.

I convenuti resistettero alle domande attoree, assumendo che le parti avevano convenuto un patto di esclusione della garanzia; eccepirono, in subordine, che si era comunque verificata la decadenza dal termine di denuncia dei vizi; nel merito, dedussero che la società Activa aveva comunque - per mera correttezza commerciale - riparato tutti i vizi dell'autovettura.

Il Tribunale di Trento, ritenendo sussistenti i vizi denunciati e nullo il patto di esclusione della responsabilità stipulato inter partes per essere stato il comportamento del venditore improntato a mala fede e colpa grave, condannò la Activa s.p.a. a pagare all'attore la somma di Euro 9.450,00 a titolo di riduzione del prezzo e la somma di Euro 921,70 a titolo di risarcimento del danno.

2. - Sul gravame proposto in via principale dalla Activa S.p.a., L.L. e Z.M. e in via incidentale dall'attore, la Corte di Appello di Trento rideterminò in euro 3.450,00 la somma (da maggiorarsi con gli interessi legali) che la società convenuta doveva versare al I. e compensò tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. La Corte territoriale ritenne valido il patto di esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta stipulato inter partes, escludendo la sussistenza della mala fede del venditore in ordine ai vizi che presentava l'autovettura; conseguentemente, negò il risarcimento del danno relativamente a tali vizi e liquidò all'attore la detta somma di Euro 3.500,00 a titolo di riduzione del prezzo in ragione della riscontrata sussistenza di un chilometraggio maggiore rispetto a quello apparente (dal contachilometri alterato).

3. - Per la cassazione della sentenza di appello ricorre I.M., sulla base di otto motivi.

Resistono con controricorso la società Activa S.p.a., L.L. e Z.M..

Il ricorrente ha depositato memoria [ex art. 378 c.p.c.](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20114107&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Col primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. [1228](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828221&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), [1229](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828222&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) e [1490 c.c.](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828696&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), per avere la Corte di Appello ritenuto che nel concetto di "mala fede" contemplato dall'[art. 1490 c.c., comma 2](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828696&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), non fosse compresa, oltre al dolo, anche la colpa grave e che la stessa disposizione escludesse l'applicabilità dell'[art. 1229 c.c.](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828222&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true); per non aver considerato che era stata offerta la prova documentale della mala fede del venditore in ordine alla differenza di chilometraggio, laddove - una volta provata quest'ultima - si sarebbe dovuto ritenere privo di effetto il patto di esclusione della garanzia anche con riferimento agli altri vizi denunziati.

La censura non è fondata.

Va premesso che, come evidenziato dalla dottrina, si può parlare di "buona fede" e di "mala fede" in un duplice senso: in senso soggettivo, osservando cioè lo stato psicologico del soggetto considerato, ovvero in senso oggettivo, osservando la condotta tenuta da un determinato soggetto nei rapporti giuridici.

In senso soggettivo, per "buona fede" si intende lo stato di ignoranza o l'erronea conoscenza circa una data situazione giuridica o di fatto; per contro, per "mala fede" si intende la scienza, la consapevolezza, l'esatta conoscenza, di un fatto o di una data situazione giuridica.

In senso oggettivo, invece, la "buona fede" consiste in una regola di condotta da tenersi nei rapporti giuridici, una regola improntata alla lealtà nei confronti delle altre parti: è in buona fede chi si comporta con lealtà nei rapporti giuridici. Per contro, per "mala fede" si intende la slealtà di condotta nell'agire giuridico.

Questa distinzione trova agevole riscontro nella disciplina del codice civile, laddove, osservando in particolare - per quanto qui rileva - il concetto di "mala fede", è dato osservare come esso talora sia inteso dalla legge in senso soggettivo, come stato psicologico del soggetto: così nell'art. 428 cpv. c.c., (in tema di incapacità c.d. naturale), [art. 1147 c.c.](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828072&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) (in tema di possesso), art. 1161 cpv. c.c. (in tema di usucapione di beni mobili), art. 1349 cpv. c.c. (in tema di determinazione dell'oggetto del contratto), etc.; altre volte, invece, è inteso in senso oggettivo, come condotta sleale: così nell'art. 1490 cpv. c.c. (in tema di patto di esonero da responsabilità per i vizi della cosa venduta), art. 1529 cpv. c.c. (in tema di rischi per la perdita di cose in viaggio), [art. 1579 c.c.](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828878&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) (in tema di limitazione convenzionale della responsabilità del locatore), [art. 1667 c.c.](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=829002&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) (in tema di garanzia per i vizi dell'opera commessa in appalto), etc..

Naturalmente, la "mala fede" in senso oggettivo presuppone la sussistenza di quella in senso soggettivo, presuppone cioè la conoscenza, la consapevolezza, di un dato fatto o di una data situazione giuridica; una tale conoscenza, però, non è sufficiente perchè ricorra la "mala fede" in senso oggettivo, essendo a tal fine necessario che essa si sia tradotta in una condotta sleale nei confronti dei soggetti con cui si è venuti in giuridica relazione.

Orbene, ritornando al tema proposto con la censura in esame, va osservato che l'[art. 1490 c.c., comma 1](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828696&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), nel prevedere a carico del venditore la garanzia per i vizi della cosa venduta che rendano la stessa inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (c.d. vizi redibitori) e nel consentire che tale garanzia sia esclusa a mezzo di apposita deroga pattizia, stabilisce tuttavia al secondo comma che "Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa".

Quest'ultima disposizione, che pone un limite all'autonomia negoziale a tutela del contraente ritenuto più debole, sottintende la condotta del venditore che trae in inganno il compratore, tacendo consapevolmente i vizi che presentava la cosa venduta. La condotta del venditore, presupposta dalla norma, sembra perciò configurarsi come una sorta di raggiro posto in essere tramite il callido silenzio ai danni del compratore, il quale - per tale via - viene indotto ad accettare la clausola di esonero del venditore dalla garanzia per i vizi della cosa venduta, che altrimenti non avrebbe accettato (in termini analoghi, Sez. 1, Sentenza n. 2313 del 05/02/2016, Rv.

638699).

Se così è, si comprende bene come, nel quadro della norma in esame, non possa trovare spazio - come pretende il ricorrente - il caso in cui il venditore non sia a conoscenza, sia pure per colpa grave, dei vizi della cosa venduta. In questo caso, infatti, la condotta del tacere sarebbe conseguenza della ignoranza (sia pure colposa) dei vizi, e non della consapevole condotta decettiva richiesta dalla legge.

Il Collegio è consapevole che un lontano precedente di questa Corte ha statuito che, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, la mala fede del venditore, ai sensi dell'art. 1490 cpv. c.c., sussiste quando egli conosceva o avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza i vizi della cosa venduta (Sez. 3, Sentenza n. 767 del 08/03/1968, Rv. 332018). Tuttavia, tale precedente non tiene conto del fatto che il silenzio del venditore sui vizi della cosa venduta può assumere valenza ingannatoria solo se l'alienante aveva conoscenza di tali vizi; altrimenti, nessuna volontà decettiva può ravvisarsi nel silenzio e nessun rilievo tale silenzio può assumere sul piano della verifica della lealtà della condotta nello svolgersi della contrattazione giuridica.

Nè coglierebbe nel segno l'osservazione di chi volesse estendere al campo della garanzia per vizi della cosa venduta il disposto dell'[art. 1147 secondo comma cod. civ.](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828072&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), a tenore del quale "La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave"; trattasi infatti di disposizione il cui ambito applicativo appare limitato al campo possessorio e che, comunque, non si attaglia alla condotta di callido silenzio richiesta dall'[art. 1490 c.c., comma 2](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828696&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true).

La diversità concettuale tra "mala fede" e "colpa grave" è peraltro fatta propria dallo stesso legislatore, il quale non a caso, ove ha inteso riferirsi ad entrambe, vi ha fatto espresso riferimento (così, ad es., nell'[art. 96 c.p.c.](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20113752&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true)).

Nè vale invocare l'applicazione dell'[art. 1229 c.c.](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828222&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), a tenore del quale "E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave". Trattasi di disposizione di carattere generale che è derogata, nello specifico campo della esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, dall'art. 1490 cpv. cod. civ., norma quest'ultima che pertanto prevale sulla prima, alla stregua del principio "lex specialis derogai legi generali".

D'altra parte, il fatto che l'art. 1490 cpv., esiga la mala fede del venditore, e non si accontenti della colpa grave, trova spiegazione nel fatto che tale disposizione è dettata con riferimento al momento della conclusione dell'accordo negoziale e mira a salvaguardare la genuinità dello scambio dei consensi; a differenza dell'[art. 1229 c.c.](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828222&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), che invece detta una norma che ha riguardo allo svolgimento del rapporto obbligatorio e all'adempimento delle obbligazioni già pattuite.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, sul punto va enunciato, ai sensi dell'[art. 384 c.p.c., comma 1](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948143&idUnitaDoc=20114115&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), il seguente principio di diritto:

"In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l'[art. 1490 c.c., comma 2](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828696&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) - secondo cui il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa - presuppone che il venditore abbia raggirato il compratore tacendo consapevolmente i vizi della cosa venduta dei quali era a conoscenza, inducendolo così ad accettare la clausola di esonero dalla garanzia che altrimenti non avrebbe accettato; ne deriva che non rientra nella sfera di applicazione della norma il caso in cui il venditore sia rimasto all'oscuro dei vizi della cosa venduta ancorchè per sua colpa grave".

2. - Col secondo motivo di ricorso, si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata e la "omessa decisione" su punti essenziali della controversia, per avere la Corte territoriale omesso di esaminare le prove documentali ed orali che dimostravano che i convenuti erano preventivamente a conoscenza del chilometraggio superiore a quello apparente e che, ciò nonostante, avevano in mala fede taciuto tale circostanza al compratore.

La censura è inammissibile per difetto di interesse, avendo la Corte di Appello riconosciuto come fatto pacifico la differenza tra il chilometraggio apparente e quello reale ed avendo, in ogni caso, escluso che tale differenza di chilometraggio integri un vizio redibitorio ai sensi dell'[art. 1490 c.c.](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828696&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true) (p. 13 della sentenza impugnata).

3. - Col terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1494 e 2697, nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello escluso che il venditore ignorasse i sinistri subiti dall'autovettura prima della vendita, nonostante gli stessi fossero conoscibili con l'ordinaria diligenza, e, comunque, per avere ritenuto che i convenuti avessero assolto l'onere di provare l'ignoranza non colpevole.

Il motivo è inammissibile, perchè si risolve in una censura su un accertamento di fatto, che è insindacabile in cassazione quando -

come nel caso di specie - la motivazione è esente da vizi logici e giuridici.

4. - Col quarto motivo di ricorso (erroneamente indicato con il n. 5), il ricorrente denunzia il vizio della motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale errato nel valutare, ai fini della stima dei danni, il secondo dei tre elaborati peritali e per aver omesso di considerare l'ultimo.

Anche questa censura è inammissibile, vertendo su accertamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità in presenza di motivazione esente da vizi logici e giuridici; rientra nella discrezionalità del giudice di merito, quale peritus peritorum, discostarsi dalle conclusione del C.T.U., adeguatamente motivando.

5. - Col quinto motivo di ricorso (erroneamente indicato con il n. 6), si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale escluso il risarcimento del danno relativamente alle spese sostenute per il noleggio di altra auto e per la riparazione di quella vecchia. La censura è infondata, in quanto la pattuita esclusione della garanzia per i vizi escludeva tutti i danni ad essi conseguenti.

6. - Col sesto motivo (erroneamente indicato con il n. 7), si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata e la violazione dell'[art. 640 c.p.](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948141&idUnitaDoc=20112562&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), per avere la Corte territoriale escluso la configurabilità del reato di truffa e, conseguentemente, il risarcimento del danno non patrimoniale, nonostante che i venditori avessero con raggiro occultato la circostanza dell'alterazione del contachilometri.

Anche questa censura è infondata.

Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale va data continuità, il danno non patrimoniale, pur lamentato per supposta lesione di diritti costituzionalmente protetti, non è meritevole di tutela risarcitoria quando inquadrabile nello sconvolgimento della quotidianità della vita, che si traduca in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi ed insuscettibili di essere monetizzate perchè bagatellari (cfr., di recente, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2370 del 04/02/2014).

7. - Con il settimo motivo (erroneamente indicato con il n. 8), il ricorrente lamenta il vizio della motivazione della sentenza impugnata e la violazione dell'[art. 515 c.p.](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=3948141&idUnitaDoc=20112357&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), per avere la Corte di Appello omesso di pronunciarsi sulla configurabilità, ai fini risarcitori, della fattispecie di reato di frode in commercio.

Il motivo è inammissibile, perchè sottopone alla Corte una questione nuova, non dedotta nel giudizio di appello.

8. - Con l'ottavo motivo (erroneamente indicato con il n. 9), si deduce infine la violazione e la falsa applicazione dell'[art. 1494 c.c.](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828703&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true), nonchè il vizio della motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale escluso immotivatamente la risarcibilità dei danni connessi alle spese per le comunicazioni e le continue visite alla concessionaria, per il mancato godimento del mezzo e per il "fermo tecnico".

Anche questo motivo è inammissibile, perchè sottopone alla Corte questioni nuove, non dedotte nel giudizio di appello; in ogni caso, poi, il preteso danno da fermo tecnico non è stato nè allegato nè provato, non potendo ritenersi sussistente in re ipsa.

In proposito, questa Corte ha avuto occasione di statuire che il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (Sez. 3, Sentenza n. 20620 del 14/10/2015); il danno da "fermo tecnico" del veicolo incidentato non è risarcibile neppure in via equitativa - cui è possibile ricorrere solo ove sia certa l'esistenza dell'an - ove la parte non abbia provato di aver sostenuto di oneri e spese per procurarsi un veicolo sostitutivo, nè abbia fornito elementi (quali i costi assicurativi o la tassa di circolazione) idonei a determinare la misura del pregiudizio subito (Sez. 6 3, Ordinanza n 15089 del 17/07/2015).

9. - Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 3.700,00 (tremilasettecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Si dà atto che il procedimento è stato scrutinato con la collaborazione dell'Assistente di studio dott. Andrea Penta.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 17 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2016